

Statuto dell'Associazione

§ 1 Nome, sede, periodo dell'esercizio

L'associazione reca il nome "Klima – Bündnis delle città europee con i popoli indigeni delle foreste pluviali/Aleanza del Clima e. V." ed è iscritta nel registro delle associazioni. L'associazione ha la sua sede a Francoforte sul Meno. L'esercizio dell'associazione è l'anno solare.

§ 2 Scopo dell'associazione

Lo scopo dell'associazione è la promozione della protezione dell'ambiente ai sensi del § 52 della Disciplina tributaria. L'associazione persegue esclusivamente e direttamente delle finalità d'utilità pubblica ai sensi del capitolo "Finalità favorite dalla legislazione tributaria" della Disciplina Tributaria. Lo scopo statutario viene realizzato in particolar modo con queste misure :

- riduzione in modo continuo delle emissioni di gas serra. L'obiettivo è la riduzione del 10% ogni cinque anni. L'importante pietra miliare di dimezzare le emissioni pro-capite (anno base 1990) è da raggiungere al più tardi entro il 2030
- riduzione al massimo di tutti i gas che causano l'effetto serra nell'ambito comunale
- evitare l'utilizzo dei legnami tropicali nell'ambito comunale
- lo scambio di informazioni tra i comuni e il commissionamento di perizie comuni relative ai succitati argomenti
- sostegno dei popoli indigeni mediante promozione di progetti
- sostegno agli interessi dei popoli indigeni dell'Amazzonia nella salvaguardia delle foreste tropicali pluviali come base di vita mediante la demarcazione e l'uso sostenibile dei loro territori
- informazioni alla pubblica opinione sulle succitate finalità e promozione di misure di risparmio energetico nel settore privato.

L'attività dell'associazione è altruistica; essa non persegue, in prima linea, delle finalità per profitto proprio. I mezzi dell'associazione possono essere utilizzati soltanto per gli scopi statutari. I soci non partecipano al profitto e non sono nemmeno, nella loro qualità di soci, destinatari di altri stanziamenti dell'associazione. Nessuna persona dovrà essere agevolata mediante spese aliene allo scopo statutario o una retribuzione sproporzionatamente alta. Nel caso dello scioglimento dell'Associazione o del venir meno delle finalità dell'Associazione stessa, i beni saranno devoluti all'Associazione "Brot für die Welt" (Pane per il Mondo) per un progetto nelle foreste pluviali tropicali.

Ogni deliberazione di modifiche allo statuto dovrà essere presentata all'ufficio imposte competente prima di richiedere l'iscrizione al registro delle Associazioni.

§ 3 Adesione all'associazione

Possono diventare soci dell'associazione i comuni, organizzazioni dei popoli indigeni dell'Amazzonia e di altre regioni di foreste pluviali che hanno aderito al manifesto delle città europee sull'Alleanza con i popoli indigeni dell'Amazzonia del 3/12/1990. Regioni, Province ed Organizzazioni Non Governative (ONG) possono diventare soci associati ottenendo con ciò diritto di informazione e partecipazione alle attività dell'associazione. Gli amministratori decidono sulla domanda scritta.

§ 4 Termine dell'appartenenza all'associazione

Le dimissioni dall'associazione sono ammesse in ogni momento. Esse avvengono mediante dichiarazione scritta nei confronti di uno degli amministratori. Un socio può essere escluso dall'associazione se il suo comportamento viola in modo grave gli interessi dell'associazione.

L'assemblea dei soci delibera sull'esclusione con una maggioranza dei tre quarti dei votanti.



Climate Alliance

§ 5 Quote sociali

La quota sociale annuale da pagare da parte di ogni comune è nell'ammontare di Euro 0,0066 per abitante; la quota minima è di Euro 200,00 e un massimo di Euro 15.000 per ogni municipalità o distretto. Per municipalità e distretti amministrativi di paesi dell'Europa Centrale e dell'Est¹ la quota annuale sarà il 50% di quella regolare. I popoli delle foreste pluviali sono esenti da quota sociale. Gli amministratori stabiliscono le quote sociali dei soci associati.

§6 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) l'assemblea dei soci

§ 7 Il Consiglio di Amministrazione

Il CdA è formato da almeno 4 e non più di 13 persone, cioè il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la tesoriere, il/la segretario/a e fino ad altre 9 persone. La rappresentanza giudiziaria ed extragiudiziaria dell'associazione spetta a due amministratori fra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Affinché il CdA deliberi è necessaria la presenza di almeno 4 amministratori. Le deliberazioni degli amministratori avvengono tramite maggioranza dei presenti. Le deliberazioni degli amministratori possono avvenire anche per iscritto. Nel caso di dimissioni di un amministratore il Consiglio di Amministrazione nomina il successore.

§ 8 Competenze del CdA

Il CdA ha i seguenti compiti:

1. preparare l'assemblea dei soci e l'ordine del giorno
2. convocare l'assemblea dei soci
3. eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei soci
4. redigere il bilancio per ogni esercizio, tenere la contabilità e redigere una relazione annuale
5. stipulare e recedere contratti di lavoro
6. relazioni pubbliche
7. deliberare sulle dichiarazioni di adesioni di nuovi soci
8. stabilire le quote sociali per soci associati
9. amministrare fiduciarmente denari per progetti

§ 9 Durata della carica del CdA

Il CdA viene eletto dall'assemblea dei soci per un periodo di due anni a partire dal giorno dell'elezione. Fino alla nuova elezione di un nuovo CdA rimane in carica il CdA precedente. Ogni amministratore dovrà essere eletto separatamente. Il Presidente e il Vicepresidente dovranno essere rispettivamente un europeo e un non - europeo. È auspicabile che gli altri amministratori provengano da paesi diversi.

§ 10 L'assemblea dei soci

Nell'assemblea dei soci ogni socio dispone di un voto. Per l'esercizio del diritto di voto può essere delegato per iscritto anche un altro socio ai sensi del § 3, 10 o qualsiasi altra persona naturale. La delega deve essere rilasciata per ogni singola assemblea dei soci. Una persona autorizzata o un membro autorizzato può solo esercitare il diritto di voto per non più di sette membri. L'assemblea dei soci è competente per tutte le materie salvo che lo statuto non lo abbia attribuito ad un altro organo sociale. Nelle materie di competenza del CdA l'assemblea dei soci

¹ 1 Albania, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Latvia, Lituania, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Polonia, Repubblica di Bielorussia, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Ucraina

può deliberare delle indicazioni allo stesso CdA. Il CdA può richiedere il parere dell'assemblea dei soci anche in materia di propria competenza.

§ 11 Convocazione dell'assemblea dei soci

Ogni anno viene convocata l'assemblea ordinaria dei soci. Inoltre l'assemblea dei soci dovrà essere convocata se lo richiederà l'interesse dell'associazione o se la convocazione verrà richiesta al CDA per iscritto indicandone lo scopo e i motivi da parte di un decimo dei soci provenienti da almeno quattro paesi o dalla totalità dei popoli indigeni. Ogni assemblea dei soci viene convocata per iscritto osservando un termine di convocazione di sei settimane da parte del presidente o del vice presidente comunicando l'ordine del giorno stabilito dal CdA. Ogni socio può richiedere al CdA una integrazione dell'ordine del giorno per iscritto entro una settimana dalla data dell'assemblea, salvo nei casi di modifiche dello Statuto e di elezione del CdA. Il Presidente dell'assemblea deve comunicare l'integrazione all'inizio dell'assemblea.

§ 12 Deliberazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci elegge tra i presenti il Presidente della riunione. L'assemblea dei soci può deliberare un'integrazione dell'ordine del giorno stabilito dal CdA salvo modifiche dello Statuto ed elezione del CdA. Salvo altre disposizioni dello statuto, le deliberazioni dell'assemblea dei soci vengono prese con la maggioranza dei voti validi. Le modifiche dello Statuto richiedono due terzi dei votanti. La votazione dovrà essere effettuata per iscritto se richiesto da un terzo dei soci presenti alla rispettiva votazione.

L'assemblea dei soci ha raggiunto il numero legale quando è rappresentato almeno un decimo dei soci di almeno quattro paesi. Vengono considerati soci presenti anche coloro che si fanno rappresentare tramite delega nel senso del § 10.

Nel caso che non venga raggiunto il numero legale il CdA dovrà convocare una seconda assemblea dei soci entro otto settimane con lo stesso ordine del giorno. In questo caso indipendentemente dal numero dei soci presenti la seduta sarà considerata valida. Negli inviti dovrà essere indicata questa clausola. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci vengono messe a verbale che dovrà essere firmato dal Presidente della riunione e da chi redige il verbale. Il verbale dovrà contenere le seguenti indicazioni: luogo ed ora della riunione, la persona del Presidente della riunione e di chi redige il verbale, il numero dei soci presenti, l'ordine del giorno, i singoli risultati delle votazioni e la modalità delle votazioni. Nel caso di modifiche dello statuto dovrà essere indicato il testo esatto.

§ 13 Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato soltanto in una assemblea dei soci con la maggioranza di tre quarti dei voti. Salvo altra disposizione dell'assemblea dei soci, saranno nominati liquidatori con potere di rappresentanza due amministratori nominati dall'assemblea dei soci. Le succitate disposizioni valgono anche per il caso che l'associazione venga sciolta per altro motivo o perda la sua qualità di persona giuridica.



Climate Alliance